

**Lo smaltimento delle acque reflue provenienti dalla lavorazione delle olive.  
Nota a Corte di Cassazione Penale Sez. 3 del 20.01.2017, Sentenza n. 2985**

di Francesco Anastasi

17 marzo 2017

Sommario: 1. Cenni sul sistema di tutela delle acque. – 2. La Giurisprudenza in tema di acque reflue industriali. – 3. La sentenza della Cassazione n. 2985/2017 e le novità della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**1. Il Sistema di tutela delle acque.**

La normativa vigente individua tra gli obiettivi da perseguire per la gestione delle risorse idriche la tutela della qualità e dell'equilibrio quantitativo del ciclo idrico e la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi idrici.

In questo contesto sono state create le Autorità di bacino, aventi il compito di predisporre il Piano di bacino e definire il bilancio idrico e gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), per la gestione del Servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, distribuzione, nonché collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue.<sup>1</sup>

Le principali emissioni che determinano l'alterazione del livello qualitativo delle risorse idriche e dell'alterazione degli ecosistemi acquatici, sono prodotte dai settori agro-zootecnico, industriale, civile e turistico.

I principali inquinanti derivati dagli insediamenti civili sono le sostanze organiche biodegradabili, il settore agro-zootecnico produce inquinamento da nutrienti, fertilizzanti e fitosanitari, mentre l'industria genera quello da sostanze organiche alogenate e da metalli pesanti.<sup>2</sup>

Le acque reflue o di scarico sono tutte quelle acque la cui qualità è stata alterata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole. Queste sono, quindi, inidonee a un loro uso diretto, in quanto contaminate da diverse tipologie di sostanze organiche e inorganiche pericolose per la salute e per l'ambiente<sup>3</sup>.

Per tale motivo non possono essere reimmesse nell'ambiente tal quali poiché i recapiti finali come il terreno, il mare, i fiumi e i laghi non sono in grado di ricevere

---

<sup>1</sup> AA.VV., *Modello di indagine per la valutazione della fattibilità del riuso delle acque reflue depurate*, ISPRA; Rinaldo A., *Il governo dell'acqua. Ambiente naturale e ambiente ricostruito*, Marsilio, 2009;

<sup>2</sup> AA.VV., *Modello di indagine per la valutazione della fattibilità del riuso delle acque reflue depurate*, ISPRA; Rinaldo A., *Il governo dell'acqua. Ambiente naturale e ambiente ricostruito*, Marsilio, 2009;

<sup>3</sup> Amendola G., *Scarichi e rifiuti liquidi nel nuovo testo unico ambientale*, in *Diritto all'Ambiente*, rivista giuridica online, [http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti\\_articoli\\_241.pdf](http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_241.pdf)

una quantità di sostanze inquinanti superiore alla propria capacità autodepurativa senza vedere compromessi normali equilibri dell'ecosistema<sup>45</sup>.

Il principio che informa la disciplina in materia di scarichi contempla una autorizzazione preventiva per intraprendere ogni attività che comporti uno scarico.

In particolare, le definizioni delle differenti tipologie di acque reflue sono riportate all'art. 74 del codice dell'ambiente D.Lgs. 152/2006.

Sono esclusi dal regime autorizzatorio esclusivamente gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie per i quali è prescritta la conformità ai regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'Ente di governo.<sup>6</sup>

Le acque reflue domestiche sono definite come le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (tra questi rientrano gli scarichi provenienti da alberghi, scuole, caserme, uffici pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi, negozi al dettaglio ed all'ingrosso e bar)<sup>7</sup>.

Alle acque reflue domestiche sono assimilate anche le acque reflue provenienti da installazioni commerciali o produttive che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi, possono essere considerate come acque reflue domestiche (art. 101 co. 7 d.lgs 152/06).

Le acque reflue industriali, viceversa, sono definite all'art. 74 come "*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*". Per acque reflue industriali si devono intendere altresì quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento<sup>8</sup>.

## **2. La Giurisprudenza in tema di acque reflue industriali.**

La giurisprudenza da tempo ha avuto modo di chiarire che la linea di discriminare tra acque reflue domestiche e acque reflue industriali è costituita dal tipo di attività produttiva degli scarichi<sup>9</sup>.

In particolare è stato rilevato che La natura del refluo scaricato costituisce il criterio di discriminare tra la tutela punitiva di tipo amministrativo di cui all'art. 133 co. 2 D.Lgs.

---

<sup>4</sup> Braido E., Fari A., *Difesa del suolo e tutela delle acque* (a cura di Rossi G.), in *Diritto dell'Ambiente*, Giappichelli, 2015.

<sup>5</sup> Il tenore di sostanze organiche biodegradabili viene comunemente misurato come BOD (domanda biochimica di ossigeno) o COD (domanda chimica di ossigeno).

<sup>6</sup> Cfr. Lombardi P. *La difesa del suolo*, in R. Ferrara – M.A. Sandulli (diretto da), *Trattato di diritto dell'ambiente*, val. I, Milano, 2014; Renna M., *Pianificazione per la tutela delle acque e per la gestione dei rifiuti*, in F. Bassi – L. Mazzarolli (a cura di); *Pianificazioni territoriali e tutela dell'ambiente*, Torino, 2000; P. Urbani, *La Pianificazione dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo*, in Riv. Giur. Ambiente, 2001; Braido E., Fari A. *Difesa del suolo e tutela delle acque* (a cura di Rossi G.), in *Diritto dell'Ambiente*, Giappichelli 2015.

<sup>7</sup> Cfr. Cassazione penale, 07 luglio 2011, n.36982, sez. III.

<sup>8</sup> Urbani P., *La Pianificazione dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo*, in Riv. Giur. Ambiente 2001,

<sup>9</sup> AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, Giappichelli, 2013,

152/2006, e la sanzione penale nel caso in cui lo scarico concerna acque reflue industriali<sup>1011</sup>.

La natura di refluo scaricato costituisce il criterio di discriminare tra la sanzione di tipo amministrativo e quella strettamente penale: nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche, ovvero di reti fognarie, potrà configurarsi l'illecito amministrativo mentre si avrà la concretizzazione del reato di cui all'art. 137 del D.lgs. 152/2006<sup>12</sup>.

Sono da considerarsi scarichi industriali, conseguentemente, i reflui provenienti da attività di produzione vera e propria anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi quando le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche<sup>13</sup>.

Difatti nel caso in cui lo scarico abusivo abbia ad oggetto acque reflue domestiche o di reti fognarie si configura l'illecito amministrativo.

In particolare, in tema di inquinamento idrico ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 137 D.Lgs. 152/2006, la giurisprudenza ha rilevato che, nella nozione di acque reflue industriali rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento<sup>14</sup>.

Ad esempio si configura il reato di cui all'art. 137 quando lo scarico riguardi l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione di acque reflue provenienti da una piscina<sup>15</sup>.

Allo stesso modo, l'immissione non autorizzata di sostanze pericolose configura l'ipotesi del reato di cui all'art. 137 D.Lgs. 152/2006, sia che lo sversamento avvenga in fognatura che in un pozzo a perdere, atteso che la fattispecie sanziona parimenti l'immissione nel suolo e nella rete fognaria<sup>16</sup>.

Difatti, come è stato rilevato, per identificare correttamente le acque reflue industriali occorre escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica: ciò in quanto la rilevanza penale dell'illecito in materia di scarichi presuppone che lo scarico abbia ad oggetto acque reflue industriali, ed in questa nozione (ex art. 74, comma 1, lett. h, del D.L.vo 152/06) rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive, in quanto detti reflui non attengano prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, (ex art. 74, comma 1, lett. g, del D.L.vo 152/06) (fattispecie relativa alle acque reflue prodotte da un centro di emodialisi che, in quanto provenienti da un'attività che ha ad oggetto l'effettuazione di prestazioni terapeutiche, ed essendo caratterizzate dalla presenza di sostanze estranee sia al metabolismo umano che alle attività domestiche, sono qualificate come acque reflue industriali ed il loro scarico non autorizzato configura il reato di cui all'art. 137, c. 1, D.L.vo 152/06)<sup>17</sup>.

Pertanto, si può concludere che nella nozione di acque reflue industriali rientrano attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano ed alle attività

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. III, con sent. n. 20681,

<sup>11</sup> Riv. Giur. Ambiente, 2008, 397, nota di Gubello.

<sup>12</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 3 aprile 2013, n. 22436

<sup>13</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. II 3 aprile 2013 n. 22436

<sup>14</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. III, 2 ottobre 2014, n. 3199.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. pen. Sez. III, 7 ottobre 2014, n. 1983.

<sup>16</sup> Cfr. Cassazione penale Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 45634.

<sup>17</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 30.08.2016, n. 35850.

domestiche, come definite dall'art. 74, comma primo, lett. g), del D.Lgs. n. 156/2006, quindi quelli provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi, a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche e ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell'inquinamento: pertanto, per determinare le acque che derivano dalle attività produttive occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica (è il caso degli impianti di autolavaggio e di un esercizio avente ad oggetto la riparazione di pneumatici)<sup>18</sup>.

### **3. La sentenza della Cassazione n. 2985/2017 e le novità della legge 28 dicembre 2015, n. 221**

Con particolare riferimento alla attività di molitura delle olive e i conseguenti scarichi la pronuncia n. 2985/2017 della Corte di Cassazione si iscrive nel solco delle precedenti statuizioni di legittimità<sup>19</sup>.

La giurisprudenza penale e amministrativa, in particolare, aveva rilevato che lo scarico in un corso d'acqua dei reflui derivanti dalla molitura delle olive fosse idoneo a integrare il reato di cui all'art. 124 e 137 D.lgs. 152/2006, sulla base del presupposto che i frantoi costituiscono installazioni in cui si svolgono attività di produzione dei beni.

La Cassazione con sentenza n. 2985/2017, in particolare ha confermato la responsabilità dell'imputato (salvo poi rilevare l'intervenuta prescrizione), posto che lo stesso smaltiva nel torrente Dinarini le acque reflue della lavorazione delle olive provenienti dal suo frantoio in assenza di autorizzazione, tenuto conto peraltro, che lo sversamento riguardava non solo le acque di lavaggio delle olive ma anche le acque reflue provenienti dalla molitura e dalla centrifuga del liquido di estrazione.

A parere della Corte, è pacifico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra la contravvenzione di cui all'art. 124 e 137 D.Lgs 152/2006, lo scarico senza autorizzazione e poi in un corso d'acqua dei reflui derivanti dalla molitura delle olive, tenuto conto della natura di attività industriale connessa ai frantoi oleari in quanto destinati alla produzione di beni.

La Corte di Cassazione nel annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione, tuttavia non chiarisce esaustivamente il punto della questione, anche alla luce dell'aggiornamento intervenuto con la novità della legge 28 dicembre 2015, n. 221 in forza della quale all'art. 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il comma 7-bis<sup>20</sup> che assimila alle acque reflue

<sup>18</sup> Cfr. Cass. Pen., Sez. III, 17.11.2016, n. 48576.

<sup>19</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. III 10 febbraio 2015, n. 12023.

<sup>20</sup> "Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l'ente di governo dell'ambito e il gestore d'ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione" art. 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



domestiche ai fini dello scarico in pubblica fognatura le acque di vegetazione dei frantoi oleari cioè le acque reflue derivanti dalla lavorazione dell'olio di oliva.

Pertanto, alla luce dell'intervento legislativo si potrebbe configurare l'*abolitio criminis* della contravvenzione prevista dagli art. 124 e 137 D.Lgs. 152/2006.

Sulla base dell'intervento legislativo in parola, lo scarico delle acque di vegetazione in pubblica fognatura è consentito qualora, l'Ente di governo dell'ambito o il gestore dell'ambito non ravvisi criticità nel sistema di depurazione sempre che il frantoio tratti olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e appartenga ad aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate e ove i metodi di fertirrigazione non siano agevolmente praticabili.<sup>21</sup>

Resta fermo, tuttavia, che lo scarico dovrà avvenire previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle prescrizioni e dei limiti adottati dal gestore del servizio idrico.<sup>22</sup>

Alla luce del dettato normativo, pertanto, i piccoli frantoi che lavorano esclusivamente olive provenienti dal territorio regionale e i produttori olivicoli di collina potranno chiedere l'autorizzazione allo smaltimento in fognatura delle acque di vegetazione, dovendo tuttavia seguire le prescrizioni che verranno fornite dall'ente che gestisce la depurazione delle acque reflue urbane.

L'intervento normativo ha la chiara finalità di promuovere e supportare le piccole produzioni locali e di alleggerire, in un ottica di sburocratizzazione, il carico autorizzatorio in capo alle piccole imprese territoriali.

In prospettiva *de futuro*, tuttavia, resta da valutare come la giurisprudenza di legittimità intenderà delimitare gli ambiti applicativi dell'interpolazione legislativa che apre ampi e impronosticabili spiragli nel sistema di tutela delle acque.

## **Bibliografia**

---

<sup>21</sup> Francesco Petrucci, *Green Economy su acque reflue frantoi: scatta assimilazione alle domestiche*, in Reteambiente, Milano, 20 gennaio 2016, <http://www.reteambiente.it/news/23562/green-economy-su-acque-reflue-frantoi-scatta-as/>

<sup>22</sup> Francesco Petrucci, *Green Economy su acque reflue frantoi: scatta assimilazione alle domestiche*, in Reteambiente, Milano, 20 gennaio 2016, <http://www.reteambiente.it/news/23562/green-economy-su-acque-reflue-frantoi-scatta-as/>

- AA.VV., *Depurazione delle acque, tecniche ed impianti per il trattamento delle acque di rifiuto*, il Sole 24ore, 2011;
- AA.VV., *Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane manuali e linee guida*, ANPA - dipartimento prevenzione e risanamento ambientali, 2001;
- AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio* (Pellisero M. a cura di), Giappichelli, 2013;
- Amendola G., *Scarichi e rifiuti liquidi nel nuovo testo unico ambientale*, in *Diritto all' Ambiente rivista giuridica online*,  
[http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti\\_articoli\\_241.pdf](http://www.dirittoambiente.net/file/rifiuti_articoli_241.pdf);
- Balossi M.V., Sassi E., *La gestione degli scarichi*, Inerio Editore, 2011;
- Braido E., Fari A., *Difesa del suolo e tutela delle acque* (cura di Rossi G.) in *Diritto dell' Ambiente*, Giappichelli, 2015;
- Bruno A., *Tutela delle acque e gestione dei reflui dei frantoi*, Brunolibri, 2014;
- Di Lella B., *Nota a cassazione penale , 15 dicembre 2011, n.12471, sez. III*, riv. Giur. Ambiente, fasc.5, 2012;
- Di Lella B., *Nota a cassazione penale, 17 ottobre 2012, n.44903, sez. III*, rivista giuridica dell'ambiente, fasc.2, 2013;
- Frigerio L., *Nota A Cass. Pen., Sez.III, 6 luglio 2006 n.29884*, riv. Giur. Ambiente, fasc.2, 2007;
- Gentile S., *Scarico di acque reflue industriali: ciò rileva sono le sostanze provenienti dal ciclo produttivo, nota a Cassazione Penale sez. III, 10 marzo 2016, n.1296*, *Diritto & Giustizia*, fasc.10, 2017;
- Grillo, N.G., *Disciplina delle acque reflue e di scarico : normativa vigente : giurisprudenza essenziale*, GEVA, 2011;
- Larotonda E., *Scarichi di acque reflue industriali: come orientarsi tra tabelle e modifiche legislative nota a Cassazione Penale, sez. III, 12 luglio 2016, n.46904*, *Diritto & Giustizia*, fasc.79, 2016;
- Leone, R., *Il riuso delle acque reflue: inquadramento normativo e conseguenze tecniche*, Palermo, QANAT, 2011;
- Lombardi P., *La difesa del suolo*, in R. Ferrara – M.A. Sandulli (diretto da), *Trattato di diritto dell' ambiente*, vol. I, Milano, 2014;
- Lubello C., *Il trattamento dei reflui industriali e rifiuti liquidi*, McGraw-hill companies, 2007;
- Maglia S., Guagnini G., *Le responsabilità ambientali aziendali*, Tuttoambiente, 2016;
- Maglia S., *La gestione dei rifiuti dalla A alla Z*, Inerio, 2012;

Montin P., *Acque meteoriche di dilavamento. Principi di progettazione e dimensionamento degli impianti di trattamento*, Flaccovio, 2012;

Renna M., *Pianificazione per la tutela delle acque e per la gestione dei rifiuti*, in F. Bassi – L. Mazzaroli (a cura di), *Pianificazioni territoriali e tutela dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2000;

Rinaldo A., *Il governo dell'acqua. Ambiente naturale e ambiente ricostruito*, Marsilio, 2009;

Ruga Riva C., *Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della cassazione: soluzioni e spunti di riflessione commento a Cass., sez. III, sent. 21 settembre 2016, n. 46170, in Diritto Penale Contemporaneo*, [http://www.penalecontemporaneo.it/upload/RUGARIVA\\_2016a.pdf](http://www.penalecontemporaneo.it/upload/RUGARIVA_2016a.pdf);

Tanzarella E., *Nota a T.A.R. Palermo, 20 marzo 2009, n.540, sez. I*, Riv. Giur. Ambiente, fasc.5, 2009;

Urbani P., *La Pianificazione dell'ambiente, delle acque e della difesa del suolo*, in Riv. Giur. Ambiente 2001;

Vergine A.L., *Natura e qualità dei reflui scaricati nota a Cassazione Penale, 15 dicembre 2011, n.12470, sez. III*, Riv. Giur. Ambiente, fasc.5, 2012;

Vergine A.L., *Un problematico caso di scarico di acque reflue da una pasticceria nota a cassazione penale, 07 luglio 2011, n.36982, sez. III*, riv. Giur. Ambiente, fasc.2, 2012.